



Sintesi dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione

Il 4 marzo 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP). La procedura di consultazione si è conclusa il 15 giugno 2005.

56 autorità e organizzazioni (in particolare i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate) sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto.

Al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti 40 pareri, di cui 36 inviati da autorità e organizzazioni consultate ufficialmente e 4 da partecipanti non consultati ufficialmente. Il Tribunale federale ha espressamente rinunciato a esprimersi. Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di Neuchâtel, hanno risposto, anche se il Cantone di Uri ha espressamente rinunciato a esprimersi. Dei 13 partiti politici che sono stati invitati a esprimersi, sei, fra cui i quattro partiti di governo, hanno risposto. Hanno infine inviato un parere quattro delle 12 organizzazioni consultate.

2. Oggetto dell'avamprogetto posto in consultazione

L'avamprogetto della LSIP raggruppa e aggiorna le basi legali di tre sistemi d'informazione di polizia gestiti a livello federale: il sistema d'informazione della polizia giudiziaria federale (JANUS), il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) e il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). La LSIP crea inoltre la base legale per gestire un registro nazionale di polizia che consente di accedere a determinati dati dei sistemi summenzionati e dei sistemi d'informazione delle polizie cantonali. La legge disciplina per ogni sistema d'informazione lo scopo del trattamento dei dati, il tipo di dati, i principi che reggono il loro trattamento, le autorità che hanno accesso ai dati e il diritto dei privati di sapere se sono trattate informazioni al loro riguardo.

3. Valutazione globale

L'avamprogetto di legge nel suo complesso è stato accolto positivamente, anche se alcuni aspetti sia di principio sia particolari, sono stati oggetto di critiche in parte importanti. Tutte le autorità e le organizzazioni che si sono espresse, approvano i principi dell'avamprogetto. Alcuni Cantoni (BE, OW, GL, BL, BS, TG, AR, AG, TI, VD, LU) hanno manifestato delle perplessità in merito alla loro partecipazione al registro nazionale di polizia, poiché i costi non sono ancora definiti con sufficiente certezza e non è ancora sicuro che tutti i Cantoni partecipino effettivamente al registro. Non vi è stata alcuna

opposizione esplicita all'intento di raggruppare in un unico testo di legge le basi legali dei diversi sistemi d'informazione di polizia e di creare una rete di sistemi d'informazione della polizia giudiziaria. Soltanto un'organizzazione (l'ASS) ritiene che la creazione di un registro non sia necessaria.

4. Osservazione in merito agli aspetti principali

4.1 Principi della legge e trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale fra polizie (art. 3 e 4)

Secondo il Cantone di Zugo e l'IPD-ZH, l'articolo 3 capoverso 1 non dovrebbe menzionare gli organi incaricati di salvaguardare la sicurezza interna e prevedere invece una clausola a favore delle legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120). Il Cantone di Soletta, pur affermando che non si tratta di negare al Servizio di analisi e prevenzione (SAP) l'accesso ai sistemi d'informazione di polizia quando ciò è necessario per l'esecuzione dei suoi compiti legali, auspica tuttavia una distinzione più netta fra prevenzione e repressione. Esso propone pertanto di completare l'articolo 3 capoverso 1 con la frase seguente: "Il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) del Servizio di analisi e prevenzione è utilizzato per svolgere i compiti di salvaguardia della sicurezza interna".

Cinque Cantoni (OW, ZG, SO, BL, SH) e l'IPD-ZH ritengono che le uniche autorità straniere autorizzate ad accedere online ai dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia o a ricevere informazioni in singoli casi, debbano essere le autorità di polizia o di perseguimento penale. I Cantoni summenzionati chiedono di completare in tal senso l'articolo 3 capoverso 2 e l'articolo 4 capoverso 2, anche per evitare una contraddizione con l'articolo 4 capoverso 1.

Secondo il Cantone di Zugo l'accesso ai sistemi d'informazione da parte di autorità straniere o organizzazioni internazionali mediante una procedura di richiamo, va concessa soltanto se esse dispongono di un livello di protezione dei dati corrispondente al nostro.

Il Cantone del Vallese e la CCPCS affermano che le autorità e le istituzioni che hanno accesso ai dati dovrebbero essere rese note e chiaramente identificabili. Il Cantone del Vallese precisa inoltre che la disposizione dell'articolo 4 è fondamentale, poiché si basa sulla reciprocità nel quadro della cooperazione transfrontaliera e internazionale.

Secondo l'ASS i principi di cui all'articolo 3 costituiscono dei semplici luoghi comuni che si limitano a ripetere quanto previsto sin dal 1992 dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

4.2 Accesso ai diversi sistemi d'informazione

Diversi Cantoni e organizzazioni (ZH, OW, VD, AR, FSFP, Pol-ZH) constatano che, per quanto riguarda i Cantoni, soltanto i servizi di polizia giudiziaria hanno accesso a più di un sistema d'informazione¹. Essi osservano che anche altri organi, fra cui determinate polizie municipali, svolgono la funzione di polizia giudiziaria e chiedono pertanto di sostituire il termine "servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni" con "autorità di polizia (dei Cantoni)" oppure con "autorità comunali e cantonali di polizia che dispongono di competenze di polizia giudiziaria". A questo proposito il Cantone di Obvaldo chiede inoltre che il termine

¹ cfr. art. 11 cpv. 3 lett. c, art. 12 cpv. 4 lett. a e b nonché art. 16 cpv. 3 lett. i dell'avamprogetto.

“sistemi d’informazione della polizia giudiziaria”² sia sostituito con “sistemi d’informazione della polizia”, poiché il termine “polizia giudiziaria” non è ritenuto esatto e il suo significato varia da un Cantone all’altro. Inoltre anche le autorità di polizia di sicurezza e di polizia stradale conducono indagini proprie e necessitano pertanto dell’accesso ai sistemi d’informazione di polizia.

Il Cantone di Zurigo chiede che alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale siano concessi senza restrizioni gli stessi diritti d’accesso degli organi di polizia. Il Cantone di Appenzello Esterno chiede la concessione alle polizie cantonali dei diritti d’accesso a tutti i sistemi d’informazione della Polizia giudiziaria federale (PGF)³, poiché le competenze della PGF coincidono parzialmente con quelle delle polizie cantonali. Il Cantone di Vaud propone di concedere a tutti i servizi di polizia con competenze di polizia giudiziaria l’accesso a tutti i sistemi d’informazione federali, cantonali e internazionali.

Il Cantone di Friburgo sottolinea che è molto importante, soprattutto per i servizi cantonali di polizia, poter accedere ai dati raccolti dalla PGF (art. 12) e che tale accesso deve restare il più ampio e rapido possibile.

Il Cantone di Soletta constata che i diritti d’accesso delle polizie cantonali, previsti dall’articolo 11 capoverso 3 lettera c dell’avamprogetto, sono formulati in modo molto restrittivo e chiede di conseguenza che la procedura d’autorizzazione sia semplice, rapida e non burocratica, per non complicare eccessivamente i compiti di procedura penale. Per le stesse ragioni, il Cantone di Vaud ritiene che sia opportuno prevedere per le autorità cantonali di polizia giudiziaria un accesso diretto ai dati in questione, per evitare problemi di sovrapposizione delle indagini della Confederazione e dei Cantoni nello stesso ambito. Il Cantone del Vallese giudica troppo restrittiva la limitazione a determinate procedure e afferma che ogni Cantone dovrebbe avere accesso ai dati sui casi che interessano il suo territorio e i suoi cittadini, salvo per casi specifici stabiliti dal Ministero pubblico della Confederazione.

La CCPCS si esprime esplicitamente a favore dell’accesso online per le autorità cantonali di polizia giudiziaria previsto dagli articoli 11 e 12 dell’avamprogetto.

Riferendosi alle proprie competenze di polizia preventiva e di sicurezza, la Polizia ferroviaria chiede di poter accedere al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e al registro nazionale di polizia.

4.2.1 Accesso del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) ai sistemi d’informazione di polizia

Il Cantone di Lucerna si oppone alla concessione al SAP dei diritti d’accesso ai sistemi d’informazione di polizia. Altri tre Cantoni (OW, ZG, SO) ritengono ingiustificato concedere al SAP un diritto d’accesso per effettuare delle analisi criminali generali, affermando che a questo scopo sono sufficienti dei dati anonimi. L’IPD-ZH chiede che per l’elaborazione di analisi criminali tale diritto sia stralciato.

4.2.2 Accesso dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sistemi d’informazione di polizia

Il Cantone di Zugo ritiene ingiustificato e contrario al principio di proporzionalità l’accesso di MROS al registro nazionale di polizia (art. 17 cpv. 3 lett. e dell’avamprogetto), poiché

² cfr. p. es. art. 2 lett. a dell’avamprogetto.

³ art. 11 e 12 dell’avamprogetto.

MROS non dispone di competenze in materia di perseguimento penale. Pertanto l'accesso in questione non dovrebbe essere concesso. I Cantoni di Soletta e Sciaffusa chiedono invece che la questione venga riesaminata.

4.2.3 Accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA⁴

6 Cantoni (FR, TI, VD, VS, GE, JU) chiedono che le polizie cantonali possano beneficiare di un accesso online a VOSTRA.

4.3 Diritti d'accesso in generale

L'ASS ritiene del tutto insoddisfacente l'articolo 7 dell'avamprogetto, visti i numerosi rimandi e la complessità dei diversi tipi di diritti d'accesso (diritto d'accesso diretto in virtù della LPD, decisione dell'Ufficio federale di polizia previa consultazione dell'autorità che ha effettuato l'iscrizione dei dati, diritto d'accesso indiretto). Secondo l'ASS i diritti d'accesso vanno concessi sempre e possono essere differiti (ma non negati definitivamente), soltanto se mettono a repentaglio il segreto dell'istruttoria o interessi preponderanti di terzi. Per quanto concerne i diritti d'accesso ai dati di Interpol (art. 7 cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 13), le autorità straniere devono poter limitare o differire l'informazione, ma non possono rifiutarla. Inoltre, per quanto riguarda i dati di Interpol, in determinati casi l'Ufficio federale di polizia dovrebbe informare di propria iniziativa le persone interessate, ad esempio i richiedenti l'asilo (e le persone che hanno nel frattempo ottenuto la cittadinanza svizzera) i cui Paesi d'origine diffondono (abusivamente) una segnalazione via Interpol.

4.4 Diritto d'accesso indiretto (art. 7, 8, 11 e 12 e modifica della legge federale sulla procedura penale)

Tre Cantoni (NW, GL, FR) approvano il diritto d'accesso indiretto come proposto nell'avamprogetto.

Altri sei Cantoni (LU, OW, SO, SH, AR, AI) respingono la proposta di introdurre il diritto d'accesso indiretto nel quadro delle inchieste avviate dal Ministero pubblico della Confederazione. I Cantoni di Appenzello Esterno e Interno si esprimono a favore del diritto d'accesso indiretto nella sua forma attuale (per il sistema JANUS), salvo nel caso di inchieste.

Il Cantone di Zugo propone di rinunciare completamente al diritto d'accesso indiretto.

Il PCS constata che la formulazione scelta per l'articolo 8 capoverso 3 (informazione in un secondo tempo delle persone che hanno inoltrato una richiesta d'informazione) lascia un margine troppo ampio agli abusi e chiede al Consiglio federale di definire chiaramente in un'ordinanza ciò che si intende per "onere di lavoro eccessivo". Il PS e l'ASS condividono in parte questo parere, poiché ritengono che l' "onere di lavoro eccessivo" sia un criterio vago e soggettivo che consente all'Ufficio federale di polizia di limitare a sua discrezione l'accesso alle informazioni in circostanze che non sono definite chiaramente. Essi chiedono pertanto di stralciare questo criterio. Il PS ritiene inoltre che gli altri casi di limitazione dell'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 12 capoverso 5, sono ammissibili soltanto se la limitazione è provvisoria. Il partito chiede pertanto che la presente disposizione menzioni espressamente che una limitazione è sempre provvisoria. Il PPD ritiene problematico il diritto d'accesso indiretto, riservandosi il diritto di chiedere di apportare dei correttivi durante il dibattito in Parlamento.

⁴ L'avamprogetto non affronta direttamente questa questione.

L'IPD-ZH giudica la spiegazione secondo cui il diritto d'accesso può compromettere il lavoro della polizia, insufficiente per giustificare la sostituzione del diritto d'accesso diretto con quello indiretto. LA FSFP afferma di condividere la richiesta dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD)⁵ ed è pertanto favorevole alla sostituzione del diritto d'accesso indiretto con quello diretto (ordinario). La Pol-ZH chiede di prendere in esame tale sostituzione in conformità con la proposta dell'IFPD. Secondo l'ASS il diritto d'accesso indiretto equivale semplicemente a un rifiuto di fornire informazioni e riduce l'IFPD al ruolo di redattore di risposte standard. Infatti, egli può accedere ai dati e chiederne una rettifica, ma non è quasi mai in grado di valutarne la pertinenza o la correttezza e ciò riduce notevolmente il valore del controllo.

4.5 Norme per la conservazione e la cancellazione dei dati (art. 6)

L'avamprogetto prevede che la procedura esatta e il periodo preciso di conservazione siano disciplinati in un'ordinanza. I Cantoni di Berna e Vaud e la CCPCS approvano la delega al Consiglio federale. I Cantoni di Lucerna, Zugo e Soletta, l'IPD-ZH e l'ASS sono invece contrari a questa soluzione e chiedono che il periodo di conservazione e la procedura siano disciplinati in seno alla legge. Il Cantone di Basilea Campagna chiede di esaminare se questa procedura sia conforme al diritto vigente. Il Cantone di Zurigo ritiene che sia troppo complesso applicare e controllare la disposizione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto⁶. Il Cantone del Vallese e la CCPCS sostengono che la disposizione dell'articolo 6 capoverso 3 (conservazione in forma anonima dei dati solitamente destinati alla cancellazione, per effettuare analisi criminali) debba essere relativizzata quando si tratta di analisi legate a reati contro la vita e l'integrità della persona e a forme di criminalità molto grave. In questo caso dovrebbero essere disponibili dati non anonimizzati. Secondo il Cantone di Appenzello Esterno non si dovrebbero stabilire dei periodi di conservazione troppo brevi e riprendere, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 20 dell'ordinanza JANUS⁷ o più lunghi. Inoltre questo Cantone ritiene che la relazione fra le lettere a e b dell'articolo 6 capoverso 1 non sia molto chiara e che il rapporto esplicativo non fornisca spiegazioni in merito.

4.6 Principio della creazione di una rete di sistemi d'informazione della polizia giudiziaria (art. 10 ss.)

Quattro Cantoni (BE, SH, AR, AI) e la CCPCS approvano esplicitamente la rete.

4.7 Ripartizione in base al federalismo delle competenze in materia di polizia / Trattamento dei dati cantonali nei sistemi della Confederazione (art. 14)

Alcuni Cantoni (BE, SO, BS) e la CCPCS accolgono favorevolmente l'articolo 14, che non intacca la loro sovranità in materia di polizia, poiché il trattamento dei dati nel sistema in questione rimane soggetto al diritto cantonale.

Il Cantone del Vallese ritiene che i Cantoni debbano assumersi le proprie responsabilità in materia di protezione dei dati. Il Cantone di Friburgo propone a titolo di soluzione alternativa, la creazione di un unico sistema centrale da parte della Confederazione, che sarebbe in seguito gestito in collaborazione con i Cantoni. Secondo il Cantone di Zugo la legge dovrebbe prevedere anche l'obbligo dei Cantoni di rendere compatibili i loro sistemi

⁵ cfr. capitolo 2.9, secondo paragrafo del rapporto esplicativo sull'avamprogetto.

⁶ La definizione dei dati collegati fra loro da cancellare in blocco e la ridefinizione del periodo di conservazione a ogni nuova registrazione.

⁷ RS 360.2

d'informazione, il che implicherebbe soltanto in minima parte una rinuncia alla loro sovranità in materia di polizia.

Il Cantone di Zugo chiede di esaminare la costituzionalità dell'articolo 14. Dal canto suo, l'IPD-ZH ritiene che tale articolo violi la suddivisione delle competenze in materia di sicurezza interna prevista dalla Costituzione e chiede che la disposizione sia stralciata.

4.8 Dati biometrici (art. 15 dell'avamprogetto e art. 351^{septies} del Codice penale)

Quattro Cantoni (LU, OW, ZG, SO) e l'IPD-ZH ritengono che la formulazione «altri dati biometrici», usata nell'articolo 15 capoverso 2 dell'avamprogetto, non sia sufficientemente chiara e debba essere precisata. Non è chiaro di quali dati si tratti e non è accertato che per il perseguimento penale siano necessari altri dati oltre alle impronte digitali e al DNA.

Tre Cantoni (LU, ZG, SO) e l'IPD-ZH ricordano che l'articolo 351^{septies} del Codice penale costituisce la base legale per il prelievo e la registrazione di dati segnaletici da parte della Confederazione. Se s'intendono prelevare dati biometrici che non siano le impronte digitali o il DNA, bisogna creare una base legale formale specifica, svolgendo un'ampia discussione politica in merito.

Il Cantone del Vallese deplora che non sia stata proposta un'interconnessione con il sistema d'informazione basato sui profili del DNA.

4.9 Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL, art. 16)

Quattro Cantoni (BE, SH, AI, VS) e la CCPCS accolgono espressamente con favore la possibilità di utilizzare questo sistema per prevenire il rapimento internazionale di minori⁸.

I Cantoni di Berna e del Vallese nonché la CCPCS chiedono di completare l'articolo 16 capoverso 1 lettera g, con la menzione esplicita della perdita o del furto di documenti d'identità, vista in particolare la corrispondente disposizione nella legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri⁹. Il Cantone dei Grigioni propone di completare la disposizione menzionando esplicitamente le targhe dei veicoli e di accordare agli uffici della circolazione stradale un diritto di diffusione online delle targhe.

Quattro Cantoni (OW, ZG, SO, SH), il PCS e 3 organizzazioni (ACS, ASS, IPD-ZH), ritengono che le autorità autorizzate a diffondere segnalazioni online o ad accedere online a RIPOL debbano essere tutte menzionate nella legge. Essi di conseguenza respingono la formulazione proposta ai capoversi 3 lettera j e 4 lettera k dell'avamprogetto. L'ACS approva l'estensione dell'accesso alle autorità comunali di polizia degli stranieri e del lavoro¹⁰ e chiede se non sia il caso di estenderlo anche alle autorità comunali di previdenza sociale e di tutela.

Cinque Cantoni (OW, ZG, LU, SO, BL) e l'IPD-ZH ritengono che gli altri sistemi d'informazione che si possono consultare tramite RIPOL (art. 16 cpv. 5 dell'avamprogetto) debbano essere menzionati nella legge. I Cantoni di Friburgo e Soletta accolgono con favore la possibilità di accedere a più sistemi d'informazione per mezzo di un'unica interrogazione. Il Cantone di Friburgo propone di sviluppare e adottare un sistema d'informazione di polizia per cui non sia necessario registrare più volte gli stessi dati (introduzione manuale in ogni sistema d'informazione).

⁸ art. 16 cpv. 1 lett. h dell'avamprogetto

⁹ cfr. LDI art. 8, RS 143.1

¹⁰ art. 16 cpv. 4 lett. h

4.10 Registro nazionale di polizia (art. 17)

Tutti i Cantoni che hanno espresso un parere sostengono la creazione del registro nazionale di polizia e si dichiarano disposti a parteciparvi. Sono state tuttavia formulate delle riserve in merito ai costi finanziari e di personale del progetto, agli adattamenti necessari del diritto cantonale o all'importanza della partecipazione senza eccezioni di tutti i Cantoni.

Il Cantone di Zurigo è molto interessato a partecipare al registro. Per questo Cantone si tratta di garantire una parificazione tra Confederazione e Cantoni in merito alla registrazione e all'accesso ai dati. Nel registro le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale devono poter sempre consultare soprattutto i dati trattati dall'Ufficio federale di polizia in virtù dell'articolo 12 dell'avamprogetto. Il Cantone di Berna è disposto a partecipare al registro e a effettuare i lavori necessari, a condizione che i relativi costi siano ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni. Il Cantone di Svitto dichiara di essere interessato alla creazione di un registro nazionale di polizia. Il Cantone di Obvaldo sostiene in linea di massima il registro, esprimendo tuttavia delle riserve in merito alla questione dei costi. Il Cantone di Nidvaldo sostiene esplicitamente la creazione di un registro, a condizione che sia mantenuta la prassi attuale di ripartizione dei costi tra Cantoni e Confederazione. Il Cantone di Glarona non vede alcun motivo per rifiutare la creazione del registro, tuttavia ritiene d'importanza fondamentale la questione dei costi finanziari e di personale, che non è stata trattata in maniera approfondita nella documentazione inviata in consultazione.

Secondo i Cantoni di Lucerna e Zugo, un registro nazionale di polizia ha anche lo scopo di determinare la competenza per il perseguimento penale; aspetto che non è menzionato né nell'avamprogetto né nel rapporto esplicativo.

I Cantoni di Sciaffusa e Appenzello Interno propongono che il registro indichi anche il luogo d'origine e la nazionalità delle persone registrate (art. 17 cpv. 2 lett. a).

Vari Cantoni fanno notare che in seno alle polizie cantonali gli accessi individuali devono essere concessi in maniera differenziata e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tra i partiti politici, il PPD, il PLR e l'UDC affermano che il registro può soddisfare pienamente il suo scopo solo se tutti i Cantoni sono disposti a parteciparvi attivamente. Secondo il PPD i 2 milioni di franchi previsti dovrebbero quindi essere investiti soltanto se una maggioranza dei Cantoni si dichiara disposta a effettuare i lavori necessari. Il PEV si esprime a favore della creazione di un registro nazionale di polizia. Il PLR condivide questo parere, aggiungendo che il registro deve essere considerato una tappa preparatoria a livello nazionale in vista della cooperazione in materia di polizia prevista da Schengen. Esso afferma inoltre di aver chiesto la creazione di una banca dati in cui fossero registrate tutte le persone detenute in Svizzera¹¹ e che l'avamprogetto della LSIP dovrebbe tenere conto di questa richiesta. Il PS concorda in linea di massima con la creazione di un registro nazionale di polizia nella forma proposta. L'UDC non vede alcuna ragione di principio per opporsi alla creazione di un registro.

La FSFP appoggia la creazione del registro e ritiene che questo strumento assumerà un significato ancora maggiore con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali bis (Schengen/Dublino). Al pari del PLR, la FSFP chiede inoltre di completare il registro con quello dei detenuti.

¹¹ Interpellanza Burkhalter 04.3653, Registro nazionale dei detenuti

Il Comitato PSS sostiene chiaramente e energicamente la creazione di un registro svizzero di polizia.

Secondo l'ASS, la creazione di un registro nazionale di polizia non è necessaria visto che i sistemi esistenti (RIPOL, JANUS, casellario giudiziale informatizzato ecc.) forniscono già informazioni sufficienti alla polizia. L'organizzazione ritiene inoltre che il registro debba contenere solo i dati delle persone incolpate o sospettate e non quelli di terzi (vittime, testimoni ecc.). Infine, secondo l'ASS, l'accesso al registro dovrebbe essere limitato alle polizie giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni.

4.10.1 Adeguamento delle legislazioni cantonali

Secondo i Cantoni di Zugo e Svitto non è necessario adattare il loro diritto cantonale al fine di permettere una registrazione di dati in un sistema della Confederazione. Il Cantone di Obvaldo attualmente non dispone di una base legale che consenta di trasmettere dati personali a un sistema dotato di accesso online. Il Cantone di Soletta ritiene che l'articolo 17 capoverso 7 dell'avamprogetto costituisca una base legale formale sufficiente per permettergli la trasmissione dei dati.

4.10.2 Partecipazione obbligatoria o facoltativa e scelta dei dati da parte dei Cantoni (art. 17 cpv. 7)

Secondo il Cantone di Glarona è difficile concepire che la partecipazione dei Cantoni sia facoltativa, poiché un registro ha senso soltanto se vi partecipano tutti i Cantoni. Il Cantone di Basilea Città teme che alcuni Cantoni scelgano, per ragioni tattiche legate alla scelta del foro del perseguimento penale, di non inserire nel registro alcuni dei loro dati, per non doversi assumere dei casi di competenza di altri Cantoni. I Cantoni di Basilea Campagna, Sciaffusa e Argovia ritengono che un registro è opportuno solo se vi partecipano tutti i Cantoni e la Confederazione, poiché in caso contrario ogni richiesta dovrà essere effettuata due volte: una volta tramite il registro e una volta presso i Cantoni che non vi partecipano. Sempre secondo il Cantone di Basilea Campagna, la possibilità di inserire nel registro certi dati piuttosto che altri, limita l'utilità dello strumento. Il Cantone chiede perciò che nel registro figurino tutti i dati trattati dai Cantoni. Il Cantone di Vaud ritiene che i Cantoni non possano essere costretti a registrare dati nel registro. Se tuttavia non aderiscono a criteri comuni, in particolare in merito al tipo e alla classificazione dei dati registrati, il registro perderà una parte del suo valore.

I Cantoni di Sciaffusa e Appenzello Interno propongono di creare, nell'articolo 17 capoverso 7, un'ulteriore norma di delega al Consiglio federale, che permetta di disciplinare quale tipo di informazioni sono iscritte nel registro in caso di collegamento. L'ordinanza del Consiglio federale potrebbe in tal caso stabilire ad esempio il catalogo dei reati per cui dev'essere eseguita una registrazione.

4.10.3 Aspetti tecnici (art. 17 cpv. 7 secondo periodo)

Tre Cantoni (GL, BE, ZG) e la CCPCS fanno notare che una ventina di Cantoni lavora con il sistema ABI. La Confederazione dovrà tenerne conto quando si tratterà di stabilire i necessari adattamenti tecnici dei sistemi cantonali. Essi partono inoltre dal presupposto che, visti gli standard comuni della maggioranza dei Cantoni, gli adattamenti supplementari non dovrebbero richiedere sforzi particolari. Il Cantone di Glarona propone inoltre di esaminare se gli adattamenti necessari si possono effettuare per il tramite

dell'attuale gruppo di lavoro ABI. Il Cantone di Appenzello Interno ritiene indispensabile coordinare gli adattamenti tecnici mediante la Conferenza informatica svizzera.

I Cantoni di San Gallo, Turgovia e Vaud chiedono che i Cantoni siano coinvolti sin dall'inizio in maniera paritaria nel progetto volto a definire gli standard tecnici.

Il Cantone del Giura considera che sarebbe peccato se i Cantoni non potessero partecipare alla registrazione dei dati nel registro per ragioni di incompatibilità dei loro sistemi informatici. Il Cantone ritiene che la Confederazione debba attribuire un'importanza preponderante all'aspetto tecnico, che potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per il successo o meno del sistema d'informazione.

La Pol-ZH chiede che, visti i costi potenzialmente elevati legati ai problemi di compatibilità tra i sistemi cantonali e federali, siano concessi dei periodi di transizione lunghi per realizzare il registro.

4.10.4 Indicazione nel registro del motivo dell'iscrizione di una persona oggetto di una segnalazione (art. 17 cpv. 2 lett. b)

Per il Cantone di Berna e la CCPCS la proposta è buona, ma l'accesso alle informazioni complementari dovrebbe essere limitato alle autorità che hanno effettuato l'iscrizione e alle autorità federali con compiti di polizia. I Cantoni di Zurigo, Friburgo, Sciaffusa e Appenzello Interno sostengono questa proposta. Anche i Cantoni di Basilea Campagna e Appenzello Esterno la sostengono, ma chiedono che il motivo dell'iscrizione figuri per tutte le persone registrate nel registro, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto o meno di una segnalazione. Secondo il Cantone di Vaud, le informazioni relative al trattamento segnaletico sono essenziali e la loro soppressione toglierebbe qualsiasi sostanza al registro di polizia.

Due Cantoni (LU, OW) e l'IPD-ZH respingono invece questa proposta, ritenendo che il fatto che una persona sia stata oggetto di una segnalazione non è di pertinenza di un registro. Un registro deve limitarsi a consentire l'identificazione di una persona, mentre ulteriori particolari devono essere richiesti presso l'autorità competente.

Il Cantone di Soletta è del parere che il motivo della segnalazione non debba apparire nel registro e che sarebbe invece utile sapere se e quando una persona è già stata oggetto di una segnalazione.

4.11 Norma di delega (art. 19)

Secondo il Cantone di Berna e la CCPCS è chiaro che l'articolo 19 e la competenza del Consiglio federale che ne deriva si applicano soltanto ai dati della Confederazione. È tuttavia necessario che anche le autorità cantonali disciplinino le condizioni generali del trattamento dei loro dati, sempreché ciò non sia già stato fatto. Il Cantone di Obvaldo ritiene che sia fondamentale che i Cantoni partecipino all'elaborazione delle disposizioni esecutive da parte del Consiglio federale. Il Cantone di Friburgo segnala che anche se il testo della LSIP è fondamentale, sono importanti anche le disposizioni esecutive, visto che dovranno risolvere concretamente questioni altrettanto importanti. Il Cantone di Basilea Campagna si chiede se l'articolo 19 rispetti la Costituzione federale, in particolare l'articolo 164 che prevede che «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». Chiede che la questione venga esaminata e che l'articolo 19 sia modificato o che il rapporto esplicativo si pronunci in merito alla sua costituzionalità. Il Cantone di Turgovia propone di istituire, mediante l'articolo 19 lettera e,

un comitato paritetico composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni che stabilisca in particolare gli standard applicabili allo scambio di dati menzionati all'articolo 17 capoverso 7 dell'avamprogetto di legge. L'ASS deplora l'attribuzione al Consiglio federale della competenza di disciplinare questioni centrali della protezione dei dati, quali i cataloghi dei dati trattati e il periodo di conservazione, che dovrebbero invece essere disciplinate nella LSIP.

4.12 Modifica del diritto vigente (art. 20)

4.12.1 Art. 15 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Tre Cantoni (LU, ZG, SO) e l'IPD-ZH approvano la netta separazione del sistema ISIS, non incluso nel campo d'applicazione della LSIP, dagli altri sistemi d'informazione della polizia e dell'amministrazione, poiché, secondo loro, le attività del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) rientrano nell'ambito della protezione dello Stato.

In caso di comunicazione di dati risultanti da ricerche di polizia giudiziaria (cpv. 6), i tre Cantoni summenzionati e l'IPD-ZH chiedono che l'autorità penale competente (autorità cantonali di perseguimento penale, Tribunale federale, commissioni di ricorso federali) non sia soltanto informata, bensì che la comunicazione possa avvenire soltanto con il suo esplicito accordo. I Cantoni di Zurigo e Soletta nonché l'IPD-ZH propongono inoltre di sostituire l'obbligo di comunicazione della Polizia giudiziaria federale con un diritto di comunicazione. Secondo il Cantone di Soletta, se si rifiuta di istituire un diritto di comunicazione, il SAP avrebbe unicamente diritto a chiedere informazioni in base alle norme dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.

Secondo i Cantoni di Lucerna e Zugo i criteri per la comunicazione al SAP devono essere precisati come segue:

1. per quanto riguarda le persone incolpate (cpv. 6 lett. a), una comunicazione può essere effettuata soltanto se i dati sono accertati;
2. non è ammissibile trasmettere dei dati relativi a persone non incolpate (cpv. 6 lett. b) quali il coniuge, i figli o i testimoni, nel caso in cui vi siano degli indizi accertati che un incolpato minacci la sicurezza interna;
3. il criterio secondo il quale i dati sono stati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate (cpv. 6 lett. c) è impreciso e questo passaggio dev'essere completamente riformulato oppure stralciato.

Anche l'IPD-ZH chiede una precisazione dei criteri di comunicazione, senza indicare in che senso. Propone inoltre d'introdurre nel testo di legge l'obbligo di ponderare gli interessi caso per caso.

4.12.2 Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1)

Nessun partecipante alla consultazione si è espresso in merito all'articolo 11a AIMP.

4.13 Osservazioni di carattere linguistico

Il Cantone di Lucerna chiede di riesaminare nel suo complesso l'avamprogetto di legge dal punto di vista linguistico, poiché ritiene il testo troppo complicato e di difficile comprensione, anche per un giurista.

Pareri espressi nella procedura di consultazione

1. Risposte di partecipanti consultati ufficialmente

1.1 Tribunali federali

Tribunale federale svizzero

1.2 Cantoni

Tutti i Cantoni a eccezione di Uri (che ha rinunciato espressamente a esprimersi) e Neuchâtel (che non si è espresso).

1.3 Partiti politici

Partito cristiano sociale (PCS)

Partito popolare democratico svizzero (PPD)

Partito evangelico svizzero (PEV)

Partito liberale-radical svizzero (PLR)

Partito socialista svizzero (PS)

Unione democratica di centro (UDC)

1.4 Organizzazioni

Associazione dei comuni svizzeri (ACS)

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)

Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP)

Public Transport Police /Polizia ferroviaria (PolFer)

2. Risposte di partecipanti non consultati ufficialmente

Comitato per la pianificazione, la sorveglianza e la standardizzazione del trattamento delle informazioni in materia di polizia (PSS)

Incaricato della protezione dei dati del Cantone di Zurigo (IPD-ZH)

Polizia municipale della città di Zurigo (Pol-ZH)

Fondazione "Archiv Schnüffelstaat Schweiz" (ASS)